

ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COMUNE INTERESSE

TRA

Il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza (DEAP), con sede in Roma, Via del Castro Laurenziano, 9, C.F. 80209930587, in persona del Direttore *pro tempore*, domiciliato per gli effetti del presente Accordo presso la sede del Dipartimento (d'ora in poi denominata "Università"),

E

l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ODCEC) di Frosinone, con sede in Frosinone, Piazza Sandro Pertini, Pal SIF, C.F. 920478800609 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per gli effetti del presente Accordo presso la sede dell'ODCEC di Frosinone

di seguito congiuntamente indicate come le "Parti" e disgiuntamente come la "Parte"

PREMESSO CHE

a) L'Università, nell'ambito delle proprie attività istituzionali di "Formazione" e di "Terza missione", ha interesse a promuovere il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile, diffondendo e condividendo il patrimonio sociale e culturale generato dalla ricerca.

b) Nell'ambito del sistema produttivo e della società civile uno degli ambiti nei quali tale condivisione potrebbe generare sicuri benefici, specie in una fase in cui imprese e cittadini hanno bisogno di superare le conseguenze di un lungo periodo di crisi, è quello che attiene ai rapporti con l'ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nella prospettiva, tra l'altro, di creare le premesse per la costruzione di percorsi di formazione *post-lauream* e specialistica nelle materie di interesse degli iscritti, nonché per la collaborazione nella predisposizione di progetti di ricerca e di divulgazione dei risultati degli stessi, mediante l'organizzazione congiunta di convegni, seminari, giornate di studio, ecc.

c) L'ODCEC di Frosinone è particolarmente interessato a collaborare con l'Università, al fine di creare le condizioni migliori per consentire ai propri iscritti di giovare dei risultati della ricerca svolta nell'ambito dell'Università medesima, individuando nel DEAP il partner maggiormente accreditato per le attività esemplificativamente indicate nella lett. b) che precede.

Tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo Quadro è finalizzato a favorire la collaborazione tra le Parti per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse. Tale collaborazione può tra l'altro avere ad oggetto l'organizzazione, nell'ambito delle materie di interesse degli iscritti all'ODCEC di Frosinone:

- a) di corsi di formazione post lauream e specialistica (Corsi di Formazione; Corsi di Alta Formazione; Master di I e di II livello; ecc.);
- b) di convegni, seminari, giornate di studio;
- c) di progetti di ricerca congiunta.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente, per quanto di competenza di ciascuna di esse, a promuovere le iniziative di cui al precedente punto 1.

Articolo 3 – Accordi attuativi

1. Le modalità attuative delle predette collaborazioni potranno essere, di volta in volta, regolate da specifici accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo Quadro e della normativa vigente; oppure essere regolate dal presente Accordo Quadro.

2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso.

Articolo 4 – Oneri a carico delle Parti

1. Il presente Accordo Quadro non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri potranno essere determinati nei singoli accordi attuativi di cui al precedente articolo 3, che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 5 – Accesso alle strutture e coperture assicurative

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo Quadro, le Parti si impegnano a consentire al personale dipendente e/o ad esso equiparato coinvolti nell'attività, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di didattica, di ricerca e terza missione, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 2, del rapporto collaborativo.

2. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

3. Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni subiti dal personale, ivi compresi gli studenti nel caso dell'Università, nello svolgimento di attività svolte nel quadro del presente Accordo nonché idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a

rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.lgs. n. 81 del 09.04.2008.

Articolo 7 – Comitato di indirizzo paritetico

1. Le Parti si impegnano a costituire un Comitato di indirizzo paritetico, con funzioni di indirizzo scientifico e di coordinamento organizzativo per l'effettiva attuazione del presente Accordo Quadro. A esso è conferito il compito di individuare, organizzare, promuovere, monitorare e valutare le iniziative di comune interesse. Verranno eventualmente costituiti gruppi tematici specifici a seconda dei fini condivisi da raggiungere.
2. Il Comitato di indirizzo è composto da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nominati da ciascuna delle Parti come Referenti dell'Accordo. In particolare:
 - i componenti effettivi e i componenti supplenti per l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" saranno individuati dal Direttore *pro-tempore* del DEAP;
 - i componenti effettivi e i componenti supplenti per l'ODCEC di Frosinone saranno individuati dal Presidente *pro-tempore* dell'Ordine.
3. Il Comitato di indirizzo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, se del caso anche in videoconferenza per definire il piano di attività comune e valutarne i risultati.
4. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento modificare i componenti del Comitato di indirizzo, mediante comunicazione scritta all'altra Parte.
5. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Articolo 8 - Monitoraggio e rinnovo

1. Al fine di relazionare sullo stato dell'avanzamento delle attività i Referenti invieranno apposita relazione annuale ai legali rappresentanti della propria istituzione di appartenenza.

Articolo 9 - Durata e recesso

1. Il presente Accordo Quadro ha durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Le parti convengono che il presente Accordo Quadro si rinnoverà automaticamente alla sua scadenza per un pari periodo, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi all'altra 60 (sessanta) giorni prima della scadenza a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'Accordo medesimo.

Articolo 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università, come anche dell'ODCEC di Frosinone per fini commerciali, e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università e degli Ordini.

Articolo 11 - Confidenzialità e protezione dei dati personali

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo Quadro, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.
3. I dati qui riportati e/o eventualmente scambiati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, sono trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Articolo 12 – Codice etico, modello *ex d.lgs. n. 231/2001* e Policy

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo, e si impegnano, per tutta la durata del medesimo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici e a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'Accordo medesimo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui le Parti si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

Articolo 13 - Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo.

Articolo 14 – Modifiche

1. Ogni modifica o integrazione al presente Accordo non avrà validità se non risulterà da atto sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 15 – Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo



1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge n. 241/90 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.
2. L'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'ODCEC di Frosinone.

Letto, confermato e sottoscritto in via digitale.

Roma-Frosinone 10/05/2024

Per l'Università degli Studi di Roma

Per l'ODCEC di Frosinone